



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 dicembre 2017
(OR. en)

XT 21118/17

BXT 139
CO EUR-PREP 66

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 784 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO (ARTICOLO 50) sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 784 final.

All.: COM(2017) 784 final



Bruxelles, 8.12.2017
COM(2017) 784 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO
(ARTICOLO 50)**

**sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del
trattato sull'Unione europea**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO (ARTICOLO 50)

sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea

1. Introduzione

Con la presente comunicazione la Commissione europea trasmette al Consiglio europeo (Articolo 50), in vista della riunione del 15 dicembre 2017, la propria valutazione dello stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE).

I negoziati si svolgono fra la Commissione, nominata dal Consiglio negoziatore dell'Unione, e il Regno Unito. I Capi di Stato o di governo hanno invitato il Consiglio a nominare la Commissione negoziatore dell'Unione con la dichiarazione del 15 dicembre 2016¹; hanno altresì accolto con favore la scelta della Commissione di nominare Michel Barnier capo negoziatore. Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha adottato gli orientamenti a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE (gli "orientamenti"), confermando la Commissione nel ruolo di negoziatore dell'Unione².

Secondo i programmi il Consiglio europeo (Articolo 50) del 15 dicembre 2017 dovrebbe stabilire se nella prima fase negoziale siano stati compiuti progressi sufficienti in merito al recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea e se i negoziati possano quindi passare alla seconda fase.

La valutazione della Commissione riportata *infra* si fonda sulla relazione congiunta concordata dai negoziatori della Commissione con gli omologhi del governo del Regno Unito, pubblicata l'8 dicembre 2017 - v. https://ec.europa.eu/commission/files/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en.

In tutto il corso dei negoziati la Commissione ha seguito una linea di inclusione nei confronti dell'UE a 27, con contatti ravvicinati e riunioni periodiche. I contatti sono stati stretti e regolari anche con il Parlamento europeo, in modo da poter prendere nella debita considerazione le opinioni e posizioni da esso espresse. Il 4 dicembre 2017 il Presidente Juncker ha incontrato il gruppo Brexit del Parlamento europeo per fare il punto dei progressi compiuti su tre questioni legate al recesso, fra cui l'importante tematica dei diritti dei cittadini.

I negoziati si svolgono all'insegna di una trasparenza senza precedenti, con la pubblicazione di ciascuno dei documenti che fissano i principi essenziali della posizione negoziale della Commissione, dell'ordine del giorno di ogni ciclo negoziale e della raccomandazione della Commissione sull'avvio dei negoziati³.

La relazione congiunta non è l'accordo di recesso: se il Consiglio europeo riterrà che sono stati compiuti progressi sufficienti nei negoziati, si dovrà passare a redigere un accordo di

¹ <http://www.consilium.europa.eu/media/24173/15-euco-statement.pdf>

² Il ruolo della Commissione è stato confermato nella decisione del Consiglio, del 22 maggio 2017, inerente alla nomina della Commissione a negoziatore dell'Unione - v. <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/it/pdf>.

³ https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en?field_core_tags_tid_i18n=351

recesso basato sull'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, muovendo dalla relazione congiunta e dall'esito dei negoziati sulle altre questioni. L'accordo di recesso sarà poi concluso dal Consiglio su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, e sarà sottoposto ad approvazione nel Regno Unito secondo le procedure interne del paese.

2. Contesto

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del TUE. Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha adottato gli orientamenti a seguito della notifica (gli "orientamenti")⁴ e il 22 maggio 2017 il Consiglio "Affari generali" (Articolo 50) ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno Unito e ha adottato le necessarie direttive negoziali (le "direttive di negoziato")⁵.

Secondo il punto 4 degli orientamenti *"la prima fase dei negoziati mirerà a:*

- *offrire a cittadini, imprese, soggetti interessati e partner internazionali il massimo grado possibile di chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda gli effetti immediati del recesso del Regno Unito dall'Unione;*
- *regolare lo svincolamento del Regno Unito dall'Unione e da tutti i diritti e gli obblighi che ad esso derivano dagli impegni assunti in quanto Stato membro.*

Il Consiglio europeo seguirà attentamente i progressi compiuti e deciderà quando saranno sufficienti a permettere che i negoziati passino alla fase successiva."⁶

Al punto 5 degli orientamenti si afferma: *"Siamo pronti ad avviare trattative preliminari e preparatorie a questo scopo nell'ambito dei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE non appena il Consiglio europeo deciderà che la prima fase ha permesso progressi sufficienti verso il conseguimento di un accordo soddisfacente sulle modalità di un recesso ordinato.*"⁷

Le direttive di negoziato indicano al punto 3 che la finalità principale dell'accordo di recesso è *"garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica".*

Al punto 10 delle direttive di negoziato si afferma altresì che queste *"danno priorità ad alcune questioni al momento considerate necessarie ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione. Altre questioni non contemplate dalle presenti direttive di negoziato, quali i servizi, saranno incluse nelle successive direttive di negoziato."*

Nelle conclusioni del 20 ottobre 2017⁸ il Consiglio europeo (Articolo 50) ha affermato: *"Alla luce dei primi cinque cicli di negoziato, tenuto conto della valutazione presentata dal negoziatore dell'Unione e riaffermando i propri orientamenti del 29 aprile 2017, il Consiglio europeo:*

⁴ EUCO XT 20004/17, disponibile all'indirizzo: <http://www.consilium.europa.eu/media/21751/29-euco-art50-guidelines-it.pdf>.

⁵ XT 21016/17, disponibile all'indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/it/pdf>.

⁶ Grassetto aggiunto.

⁷ Ibidem.

⁸ EUCO XT 20014/17, disponibile all'indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20014-2017-INIT/it/pdf>.

- *si compiace dei progressi compiuti riguardo ai diritti dei cittadini e invita il negoziatore a muovere dalla convergenza raggiunta per fornire la certezza giuridica e le garanzie necessarie a tutti i cittadini interessati e ai loro famigliari, che potranno esercitare direttamente i loro diritti derivanti dal diritto dell'UE e tutelati dall'accordo di recesso, anche attraverso procedure amministrative agevoli e semplici e il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea;*

- *riconosce che, per quanto riguarda l'Irlanda, si sono compiuti progressi in merito alla convergenza sui principi e gli obiettivi relativi alla salvaguardia dell'accordo del Venerdì santo e al mantenimento della zona di libero spostamento, e invita il negoziatore dell'Unione a proseguire ulteriormente il perfezionamento di tali principi, tenendo conto della grande sfida rappresentata dal recesso del Regno Unito, che consiste anche nell'evitare una frontiera fisica, e si aspetta pertanto che il Regno Unito presenti le soluzioni flessibili e creative che la situazione specifica dell'Irlanda richiede, e che vi si attenga;*

- *rileva che il Regno Unito ha dichiarato che onorerà gli impegni finanziari assunti durante la sua appartenenza all'Unione; tuttavia, ciò non si è ancora tradotto in un fermo e concreto impegno da parte del Regno Unito a onorare tali obblighi nella loro totalità."(punto 1)*

Il Consiglio europeo (Articolo 50) ha aggiunto: *"Nella sua prossima riunione di dicembre il Consiglio europeo valuterà nuovamente lo stato di avanzamento dei negoziati al fine di determinare se siano stati compiuti sufficienti progressi su ognuna delle tre questioni summenzionate. In tal caso, adotterà orientamenti aggiuntivi in merito al quadro della futura relazione e a eventuali modalità transitorie che siano nell'interesse dell'Unione e rispettino le condizioni e i principi fondamentali degli orientamenti del 29 aprile 2017. Alla luce di quanto precede, il Consiglio europeo invita il Consiglio (Articolo 50) unitamente al negoziatore dell'Unione ad avviare discussioni preparatorie interne." (punto 3)*

3. Prima fase dei negoziati

Le direttive di negoziato hanno delineato una struttura chiara e un'impostazione unitaria dell'UE ai negoziati. Per tutta la durata dei negoziati l'UE ha mantenuto quest'unità e ha agito all'unisono.

Il capo negoziatore della Commissione Michel Barnier ha dichiarato fin dall'inizio che la sua istituzione era disponibile a negoziare in qualsiasi momento. Concretamente, i cicli negoziali con il Regno Unito sono stati sei:

- il primo il 19 giugno 2017;
- il secondo dal 17 al 20 luglio 2017;
- il terzo dal 28 al 31 agosto 2017;
- il quarto dal 25 al 28 settembre 2017;
- il quinto dal 9 al 12 ottobre 2017;
- il sesto il 9 e 10 novembre 2017.

Successivamente i negoziatori della Commissione e del Regno Unito si sono tenuti costantemente in contatto diretto.

Sebbene siano stati compiuti progressi su una serie di elementi d'interesse per un recesso ordinato, conformemente agli orientamenti e alle direttive di negoziato la prima fase negoziale ha dato la precedenza alle tre questioni considerate particolarmente importanti ai fini di un tale recesso ordinato, ossia:

- a) diritti dei cittadini;
- b) dialogo su Irlanda/Irlanda del Nord;
- c) liquidazione finanziaria.

I negoziati hanno toccato anche altri temi inerenti alla separazione, sui quali i negoziatori hanno compiuto progressi limitati:

- questioni Euratom (specifiche al settore nucleare);
- continuità nella disponibilità delle merci immesse sul mercato ai sensi del diritto dell'Unione prima della data di recesso;
- cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
- cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;
- procedure giudiziarie dell'Unione in corso;
- procedure amministrative dell'Unione in corso;
- questioni relative al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

Si è discusso anche di aspetti collegati alla governance generale dell'accordo di recesso che esulano dai diritti dei cittadini.

Finora non sono stati affrontati i temi elencati qui di seguito, riguardo ai quali l'UE ha fissato i principi essenziali nei documenti pubblicati il 21 settembre 2017:

- diritti di proprietà intellettuale (indicazioni geografiche comprese);
- procedure di appalto pubblico in corso;
- questioni doganali necessarie per un recesso ordinato dall'Unione;
- uso dei dati e protezione delle informazioni ottenuti o trattati prima della data del recesso.

Nella parte che segue ciascuna delle questioni discusse nel corso dei negoziati è illustrata nei particolari in base alla succitata relazione congiunta. I rimandi alla posizione del negoziatore del Regno Unito sono tratti anch'essi dalla relazione congiunta.

4. Posizioni dei negoziatori della Commissione e del Regno Unito

a) Diritti dei cittadini

In base agli orientamenti: *"Il diritto di ogni cittadino dell'UE e dei suoi familiari di vivere, lavorare o studiare in qualunque Stato membro dell'UE è un aspetto fondamentale dell'Unione europea: assieme ad altri diritti previsti dalla legislazione dell'UE, ha plasmato le vite e le scelte di milioni di persone. La prima priorità dei negoziati sarà concordare garanzie reciproche intese a salvaguardare, alla data del recesso, lo status e i diritti derivanti dal diritto dell'Unione dei cittadini dell'UE e del Regno Unito, e delle relative famiglie, interessati dal recesso del Regno Unito dall'Unione. Dette garanzie devono essere effettive, eseguibili, non discriminatorie e globali e comprendere il diritto di ottenere il soggiorno permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale. È opportuno che i cittadini possano esercitare i loro diritti mediante procedure amministrative agevoli e semplici."* (punto 8)

Tenore dei diritti dei cittadini

La posizione della Commissione è esposta nel documento sui principi essenziali in materia di diritti dei cittadini pubblicato il 12 giugno 2017. Il 26 giugno 2017 il Regno Unito ha pubblicato sull'argomento il documento *The United Kingdom's exit from the European Union - Safeguarding the Position of EU Citizens Living in the UK and UK Nationals Living in the EU*.

La posizione dell'Unione si fonda sul principio che l'accordo di recesso debba tutelare tanto i diritti di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione dei quali i cittadini dell'Unione, i cittadini britannici e i rispettivi familiari godono alla data del recesso, quanto i diritti in via di acquisizione e i diritti il cui godimento interverrà in una data successiva.

I negoziatori hanno raggiunto un'intesa giusta ed equa - fondata su concetti del diritto dell'Unione quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - in merito alla tutela di quei cittadini che hanno impostato la loro vita basandosi sui diritti derivanti dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea.

I principi di fondo dell'intesa tra i negoziatori - che si basa nella sua totalità sulle direttive di negoziato impartite dal Consiglio e rispecchia le priorità indicate dal Parlamento europeo nelle risoluzioni del 5 aprile e del 3 ottobre 2017 - permettono ai cittadini dell'Unione, ai cittadini britannici e ai rispettivi familiari di continuare a esercitare per tutta la vita i diritti di cui godono a norma del diritto dell'Unione nel territorio dell'una o dell'altra parte, laddove tali diritti si fondino su una scelta di vita operata prima della data che la relazione congiunta chiama "*specified date*" ("data indicata").

La "data indicata" dovrebbe essere la data del recesso del Regno Unito dall'Unione, ferma restando la possibilità che le discussioni della seconda fase dei negoziati sfocino in un periodo transitorio che richieda un opportuno adattamento della "data indicata". A parere della Commissione è evidente che, in caso di periodo transitorio nel quale continuerà ad applicarsi l'*acquis* dell'Unione in materia di libertà fondamentali, i cittadini dovranno godere integralmente degli stessi diritti di libera circolazione vigenti prima del recesso del Regno Unito e che pertanto, riguardo al tenore dei diritti dei cittadini e alla relativa governance, le disposizioni dell'accordo di recesso potranno applicarsi soltanto al termine di tale periodo transitorio. Secondo la Commissione, quindi, in tale eventualità la "data indicata" non dovrebbe essere la data del recesso del Regno Unito, bensì quella in cui termina il periodo transitorio.

Secondo l'intesa esposta nella relazione congiunta, i cittadini dell'Unione, i cittadini britannici e i rispettivi familiari potranno **continuare a vivere, lavorare o studiare** esattamente come oggi, alle stesse condizioni previste dal diritto dell'Unione, beneficiando della piena applicazione del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza. Le uniche restrizioni applicabili sono quelle derivanti dal diritto dell'Unione.

L'accordo di recesso tutelerà totalmente le persone che, non avendo vissuto nello Stato ospitante per almeno cinque anni, non hanno ancora maturato il diritto al soggiorno permanente, che potranno acquisire anche dopo il recesso del Regno Unito.

È altresì convenuto che l'accordo di recesso tutelerà anche in futuro **i diritti al ricongiungimento di cui godono attualmente i coniugi, partner registrati, genitori, nonni,**

figli, nipoti e persone in una relazione stabile che non vivono ancora nello stesso Stato in cui vive il cittadino dell'Unione o il cittadino britannico.

A parere della Commissione il diritto al ricongiungimento esposto al capoverso precedente vale anche per le persone che, seppur non ancora tali alla "data indicata", divengano in futuro **coniugi o partner** di cittadini dell'Unione e di cittadini britannici. Quest'aspetto importante dovrebbe essere affrontato nella seconda fase dei negoziati e sarà connesso inevitabilmente al livello di ambizione del futuro partenariato tra l'UE e il Regno Unito.

L'intesa prevede che l'accordo di recesso tuteli tutti i **minori**, siano essi nati prima o dopo il recesso del Regno Unito e all'interno o al di fuori dello Stato in cui risiede il cittadino dell'Unione o cittadino britannico che esercita la responsabilità genitoriale nei loro confronti. L'unica eccezione prevista riguarda i figli nati dopo il recesso del Regno Unito dei quali il genitore cui non si applica l'accordo di recesso ha l'affidamento esclusivo a norma del diritto di famiglia applicabile.

Procedure applicabili

Oltre agli importanti diritti sostanziali dei cittadini citati *supra*, per il Parlamento europeo e la Commissione è particolarmente importante che le procedure **amministrative** per il relativo esercizio siano agevoli e **semplici**. Di quest'aspetto dei negoziati il Presidente Juncker ha discusso approfonditamente con il gruppo Brexit del Parlamento europeo il 4 dicembre 2017⁹. Stando alla relazione congiunta, l'iter potrà comprendere soltanto i passi strettamente necessari e proporzionati per stabilire se siano soddisfatti i criteri del soggiorno legale, evitando qualsiasi onere amministrativo superfluo. Si tratta di un principio viepiù importante dato che lo "status speciale" che sarà introdotto dal Regno Unito costituirà per i cittadini dell'UE l'unica procedura tramite cui potranno valersi dei diritti previsti dall'accordo di recesso. I negoziatori hanno convenuto che le procedure saranno trasparenti, agevoli e snelle. I costi non dovranno superare quelli a carico dei cittadini del paese per il rilascio di documenti analoghi. Chi è già titolare di un documento di soggiorno permanente potrà permutarlo gratuitamente con lo "status speciale".

L'accordo di recesso preciserà le procedure amministrative da seguire per richiedere lo "status speciale" in esso previsto. Conterrà a tal fine disposizioni che riprendono le attuali prescrizioni del diritto dell'Unione circa le prove che il cittadino deve presentare per ottenere lo "status speciale" e preciserà che l'iter imposto dallo Stato ospitante può comprendere soltanto i passi strettamente necessari e proporzionati per stabilire se siano soddisfatti i criteri del soggiorno legale. Sarà stabilita una linea d'azione proporzionata circa gli errori, le omissioni involontarie o l'inosservanza del termine per la presentazione della domanda. L'obiettivo generale è delineare per i cittadini interessati un iter che sia il più possibile chiaro, semplice e libero da lungaggini burocratiche. Nella redazione dell'accordo di recesso la Commissione presterà particolare attenzione a quest'aspetto dei negoziati e si adopererà per tenere conto delle osservazioni del Parlamento europeo.

In questo contesto è particolarmente importante assicurare che nessun cittadino venga privato dei diritti che gli sono garantiti dall'accordo di recesso prima della decisione definitiva o sentenza definitiva dell'autorità competente sulla domanda di "status speciale". È questa la

⁹ Citato anche in una lettera che Guy Verhofstadt, Presidente del gruppo Brexit, ha trasmesso a Michel Barnier il 29 novembre 2017 - v. <http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171129IPR89108/brexit-progress-but-not-enough>.

posizione concordata dai negoziatori. In virtù dell'accordo di recesso, contro qualsiasi limitazione dei diritti si applicheranno le stesse garanzie previste dal diritto dell'Unione.

I cittadini manterranno il **diritto all'assistenza sanitaria, alla pensione e ad altre prestazioni sociali**; se hanno diritto ad una prestazione in denaro in uno Stato, potranno in generale riceverla anche se decidono di vivere in un altro Stato. Per il cittadino che chiederà una data prestazione, anche dopo il recesso del Regno Unito, saranno computati i precedenti periodi di assicurazione, lavoro o soggiorno nell'Unione o nel Regno Unito.

Governance dell'accordo di recesso per quanto riguarda i diritti dei cittadini

Il 13 luglio 2017 la Commissione ha pubblicato il documento di sintesi sulla governance dell'accordo, mentre il Regno Unito non ha pubblicato nulla in argomento. In tema di governance dell'accordo riguardo ai diritti dei cittadini la posizione dell'Unione si fonda sul principio che i diritti dei cittadini stabiliti dall'accordo di recesso debbano essere riconosciuti come diritti direttamente esercitabili sia nel Regno Unito sia nell'Unione e sul principio che debba essere mantenuta la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione coerenti dei diritti dei cittadini stabiliti nell'accordo di recesso. A tal fine l'intesa raggiunta dai negoziatori prevede di disporre esplicitamente nell'accordo di recesso che i cittadini potranno far valere direttamente i diritti ivi sanciti e che le norme incoerenti o incompatibili saranno disapplicate.

A nome del suo paese il negoziatore del Regno Unito si è impegnato per l'adozione di una normativa di diritto primario volta a integrare pienamente nell'ordinamento giuridico del paese la parte dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini. Una volta adottata tale normativa, e a meno che il Parlamento non la abroghi espressamente in futuro, le disposizioni della parte sui diritti dei cittadini prevarranno sulle norme incoerenti o incompatibili.

È essenziale assicurare un'interpretazione coerente, nell'Unione e nel Regno Unito, dei diritti dei cittadini sanciti dall'accordo di recesso. A tal fine l'intesa raggiunta dai negoziatori, che riconosce alla Corte di giustizia il ruolo di arbitro supremo per l'interpretazione del diritto dell'Unione, prevede quanto segue:

- i giudici del Regno Unito tengono debitamente conto delle pertinenti decisioni emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea dopo la data del recesso;
- dovrebbe essere consentito ai giudici del Regno Unito, una volta appurato se esista una giurisprudenza pertinente, adire, quando lo ritengano necessario, la Corte di giustizia dell'Unione europea con quesiti vertenti sull'interpretazione di tali diritti. I giudici del Regno Unito dovrebbero poter attivare questo meccanismo per i contenziosi avviati negli 8 anni successivi alla data di applicazione della parte sui diritti dei cittadini;
- si dovrebbero prevedere uno scambio di giurisprudenza tra i giudici, un dialogo giudiziario periodico e la possibilità per il governo del Regno Unito e la Commissione di intervenire nei pertinenti procedimenti dinanzi, rispettivamente, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e ai giudici del Regno Unito;
- l'attuazione e l'applicazione dei diritti dei cittadini nell'Unione dovrebbero essere controllate dalla Commissione che agisce conformemente ai trattati dell'Unione. Nel Regno Unito questa funzione sarà affidata a un'autorità nazionale indipendente che, per garantire la reciprocità e la specularità con il ruolo svolto dalla Commissione, dovrebbe - a parere della Commissione - avere il potere non soltanto di ricevere le

denunce dei cittadini dell'UE soggiornanti nel Regno Unito che ritengono lesi i diritti conferiti loro dall'accordo di recesso, ma anche di avviare per loro conto l'opportuno procedimento dinanzi ai giudici del Regno Unito. La questione troverà riscontro nell'accordo di recesso e la Commissione le rivolgerà particolare attenzione nella seconda fase negoziale, quando si discuterà nei particolari del ruolo dell'autorità.

È convenuto che la linea d'azione illustrata sopra lascerà impregiudicate le future discussioni sulla governance generale dell'accordo di recesso o sulle eventuali disposizioni transitorie.

b) Dialogo su Irlanda/Irlanda del Nord

In base agli orientamenti: *"L'Unione ha sempre sostenuto l'obiettivo della pace e della riconciliazione sancito nell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti; continuare a sostenere e a tutelare i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace continuerà a rivestire fondamentale importanza. Considerate le circostanze specifiche dell'isola d'Irlanda, sarà necessario trovare soluzioni flessibili e creative, anche allo scopo di evitare una frontiera fisica, rispettando al contempo l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. In questo contesto l'Unione dovrebbe anche riconoscere gli accordi e le intese bilaterali esistenti tra il Regno Unito e l'Irlanda che sono compatibili con il diritto dell'UE."* (punto 11)

Il Regno Unito ha pubblicato il documento di sintesi *Northern Ireland and Ireland* il 16 agosto 2017, mentre la Commissione ha pubblicato il documento sui principi guida per il dialogo su Irlanda/Irlanda del Nord il 21 settembre 2017.

Fra le questioni specifiche all'Irlanda riconosciute negli orientamenti e nelle direttive di negoziato rientrano:

- la difesa dei risultati ottenuti con il processo di pace e la preservazione dell'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) in tutte le sue parti;
- il mantenimento degli accordi e delle intese bilaterali vigenti tra il Regno Unito e l'Irlanda, compresa la zona di libero spostamento;
- le questioni specifiche dovute alla peculiare posizione geografica dell'Irlanda, anche allo scopo di evitare che sia eretta una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord preservando nel contempo l'integrità del mercato unico.

Fin da una fase precoce del dialogo su Irlanda/Irlanda del Nord i negoziatori si sono accordati su obiettivi comuni trasversali che rispecchiano quelli indicati negli orientamenti e nelle direttive di negoziato. Hanno convenuto sul fatto che gli impegni e i principi relativi a Irlanda/Irlanda del Nord non pregiudicheranno l'esito delle più ampie discussioni sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito e che dovranno difesi in qualsiasi circostanza.

Con l'intesa raggiunta il negoziatore del Regno Unito ha assunto per conto del suo paese l'impegno di salvaguardare il funzionamento e le istituzioni dell'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) e di evitare che sia eretta una frontiera fisica, con i connessi controlli e verifiche e le necessarie infrastrutture. Il Regno Unito si è altresì impegnato espressamente a rispettare l'appartenenza dell'Irlanda all'UE, con tutti i diritti e gli obblighi che questa comporta.

Il negoziatore del Regno Unito ha fornito la necessaria garanzia del fatto che, in futuro, il suo paese gestirà la zona di libero spostamento (scaturita da un accordo bilaterale fra Regno Unito e Irlanda precedente all'adesione di entrambi all'UE) nel totale rispetto degli obblighi che incombono all'Irlanda in quanto Stato membro dell'UE, in particolare lasciando

impregiudicato il diritto di libera circolazione da e verso l'Irlanda di cui godono i cittadini dell'UE.

I negoziatori hanno ricordato i ruoli, le funzioni e le garanzie dell'Esecutivo dell'Irlanda del Nord, dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord e del Consiglio ministeriale nord-sud (comprese le disposizioni intercomunitarie) previsti dall'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast).

I negoziatori hanno tracciato una mappa particolareggiata della cooperazione nord-sud quale elemento centrale dell'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast), rilevando che tale cooperazione si basa in larga misura sul comune quadro giuridico e politico dell'UE e ravvisando nella divergenza normativa tra Irlanda del Nord e Irlanda il maggiore fattore singolo di rischio per il proseguimento e lo sviluppo futuro della cooperazione.

Il Regno Unito resta impegnato a tutelare e sostenere il proseguimento della cooperazione nord-sud in tutti i diversi contesti e quadri, anche dopo il recesso dall'Unione, ma nell'intesa ha affermato che perseguirà questi obiettivi di tutela e necessità di evitare una frontiera fisica nel quadro generale delle sue relazioni con l'UE. Quest'intento sembra difficilmente conciliabile con la decisione di abbandonare il mercato interno e l'unione doganale comunicata dal Regno Unito.

Qualora detti obiettivi non venissero conseguiti nell'ambito delle relazioni future, il Regno Unito ha assunto l'impegno di proporre all'UE una soluzione specifica che tenga conto della peculiarità dell'isola d'Irlanda. Prima di esprimere il proprio accordo l'UE dovrà accertarsi che siffatta soluzione non incida sulla posizione dell'Irlanda nel mercato interno e, di conseguenza, sull'integrità del mercato interno stesso.

In mancanza di una soluzione concordata, il Regno Unito si è impegnato a mantenere un perfetto allineamento con quelle norme del mercato interno e dell'unione doganale che, ora o in futuro, sostengono la cooperazione nord-sud, l'economia panirlandese e la salvaguardia dell'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast). In quest'ambito, a difesa dell'integrità del mercato interno saranno instaurati meccanismi attuativi e di controllo applicabili alle modalità specifiche che saranno stabilite.

La relazione congiunta contiene anche una serie di impegni unilaterali del Regno Unito.

Quanto agli altri elementi dell'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) cui rimanda il documento dell'UE sui principi guida per il dialogo su Irlanda/Irlanda del Nord, i negoziatori hanno convenuto di vagliare le possibili modalità che permetteranno ai cittadini irlandesi soggiornanti in Irlanda del Nord di continuare a godere integralmente nell'Unione dei diritti connessi alla cittadinanza dell'UE. Per quanto attiene ai diritti fondamentali e alle garanzie derivanti dall'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast), il Regno Unito si è impegnato a evitare che la sua uscita dall'UE determini un indebolimento dei diritti.

Nella seconda fase dei negoziati gli impegni assunti dovranno tradursi in soluzioni concrete e percorribili. È quindi importante che i negoziatori convengano di proseguire in questa seconda fase i lavori su Irlanda/Irlanda del Nord in un filone negoziale distinto. La Commissione ritiene la questione di rilevanza fondamentale.

Grande importanza rivestono i programmi transfrontalieri a beneficio della cooperazione nord-sud. In questo contesto la Commissione è del parere che i programmi PEACE e INTERREG cui è associato il Regno Unito debbano proseguire oltre l'attuale periodo di programmazione. A tal fine intende proporre il mantenimento, con le attuali strutture di

gestione, nella proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale prevista per maggio 2018.

c) Liquidazione finanziaria

In base agli orientamenti: "*Una liquidazione finanziaria una tantum - che comprenda le questioni derivanti dal [quadro finanziario pluriennale] e quelle connesse alla Banca europea per gli investimenti (BEI), al Fondo europeo di sviluppo (FES) e alla Banca centrale europea (BCE) - dovrebbe garantire il rispetto, da parte sia dell'Unione sia del Regno Unito, degli obblighi derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione. La liquidazione dovrebbe riguardare tutti gli impegni, come anche le passività, ivi comprese le passività potenziali.*" (punto 10)

Il 12 giugno 2017 la Commissione ha pubblicato il documento sui principi essenziali in materia di liquidazione finanziaria. Il Regno Unito non ha pubblicato documenti che illustrino la sua posizione sulla liquidazione finanziaria.

Il Regno Unito ha convenuto di onorare la sua parte di contributo finanziario per tutti gli obblighi assunti, nel periodo in cui è stato membro dell'Unione, in relazione al bilancio dell'UE (e in particolare al quadro finanziario pluriennale 2014-2020), alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca centrale europea, allo strumento per i rifugiati in Turchia, ai fondi fiduciari dell'UE, alle agenzie del Consiglio nonché al Fondo europeo di sviluppo.

In tale contesto i negoziatori della Commissione e del Regno Unito hanno concordato una metodologia equa da seguire per calcolare gli obblighi che il Regno Unito dovrà onorare nell'ambito del recesso dall'UE.

I principi alla base della metodologia concordata sono i seguenti:

- nessuno Stato membro dovrebbe pagare di più o ricevere di meno a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione;
- il Regno Unito dovrebbe pagare la sua parte degli impegni assunti durante l'appartenenza all'UE;
- il Regno Unito non dovrebbe pagare né di più né in anticipo rispetto a quanto avrebbe dovuto se fosse rimasto Stato membro. Ciò implica, in particolare, che il Regno Unito debba pagare in funzione dell'effettivo risultato del bilancio, ossia del risultato adeguato in base all'esecuzione.

Per quanto riguarda la componente di tale liquidazione finanziaria relativa al bilancio dell'Unione, il Regno Unito contribuirà e parteciperà all'esecuzione dei bilanci annuali dell'Unione per gli esercizi 2019 e 2020 come se fosse rimasto nell'Unione. Contribuirà inoltre a finanziare, per la parte a suo carico, gli impegni di bilancio ancora da liquidare al 31 dicembre 2020 ("*Reste à liquider*"), nonché a versare la sua quota di finanziamento delle passività dell'Unione assunte prima del 31 dicembre 2020, ad eccezione delle passività con attività corrispondenti. Inoltre, al Regno Unito continuerà a essere imputata la quota a suo carico delle passività potenziali dell'UE come stabilito alla data del recesso¹⁰.

¹⁰ Per le passività potenziali connesse ad azioni legali derivanti dalla partecipazione al bilancio, a programmi e politiche, la data limite sarà il 31 dicembre 2020.

L'applicazione della metodologia concordata e lo scadenziario dei pagamenti saranno basati sui seguenti principi:

- il Regno Unito non finanzia impegni che non richiedono un finanziamento da parte degli Stati membri e riceverà la quota di benefici finanziari che gli sarebbe spettata se fosse rimasto Stato membro;
- i pagamenti del Regno Unito connessi alla sua partecipazione ai bilanci annuali dell'UE del 2019 e del 2020 saranno basati su una quota calcolata come se il Regno Unito fosse rimasto Stato membro. Dopo il 2020 la quota del Regno Unito relativa al bilancio dell'UE corrisponderà a una percentuale ottenuta calcolando la media dei contributi del Regno Unito al bilancio nel periodo 2014-2020;
- i pagamenti del Regno Unito risultanti dalla liquidazione finanziaria saranno dovuti come se il Regno Unito fosse rimasto Stato membro;
- la liquidazione finanziaria sarà calcolata e versata in euro;
- la seconda fase dei negoziati tratterà delle modalità pratiche di attuazione della metodologia concordata e dello scadenziario dei pagamenti.

Dopo il recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a partecipare ai programmi dell'Unione finanziati dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020 fino alla loro chiusura, ad eccezione dei programmi ai quali il Regno Unito non partecipava già prima e di quelli che possono dar luogo a passività potenziali che non saranno imputate al Regno Unito dopo il recesso. La partecipazione ai programmi dell'Unione imporrà al Regno Unito e ai beneficiari britannici di rispettare tutte le pertinenti disposizioni giuridiche dell'Unione.

Per quanto riguarda la Banca europea per gli investimenti, i negoziatori hanno concordato i principi che garantiscono la continuità del funzionamento operativo della Banca. Il Regno Unito costituirà una garanzia di importo pari al suo capitale richiamabile alla data del recesso per garantire l'insieme delle operazioni in quel momento. Tale garanzia sarà mantenuta per un certo periodo, e successivamente ridotta in linea con l'ammortamento delle suddette operazioni. A partire dalla fine del 2019 al Regno Unito sarà anche rimborsato a rate il capitale versato, ma il paese costituirà una garanzia supplementare in sostituzione del capitale versato rimborsato. Al di là dei suddetti rimborsi, la Banca europea per gli investimenti non effettuerà altri pagamenti o restituzioni, né verserà altre remunerazioni per il recesso del Regno Unito dalla Banca europea per gli investimenti o per la costituzione di una garanzia da parte del Regno Unito. Il Regno Unito manterrà anche i privilegi e le immunità della Banca europea per gli investimenti ai sensi dei protocolli 5 e 7 allegati ai trattati durante tutto l'ammortamento dell'insieme delle operazioni della Banca alla data del recesso.

Per quanto riguarda la Banca centrale europea, i negoziatori hanno convenuto che il capitale versato dal Regno Unito alla Banca centrale europea sarà rimborsato alla Banca d'Inghilterra dopo la data del recesso.

Il Regno Unito onorerà gli impegni assunti prima del recesso per la partecipazione allo strumento per i rifugiati in Turchia e al fondo fiduciario UE di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, in base alle disposizioni vigenti.

Infine, il Regno Unito onorerà la totalità degli impegni assunti prima del recesso in relazione al Fondo europeo di sviluppo secondo le disposizioni vigenti, compresi i pagamenti relativi alla quota a suo carico degli impegni non ancora liquidati assunti nell'ambito dei precedenti Fondi europei di sviluppo.

La Commissione accoglie con favore la proposta del governo britannico di discutere con le agenzie dell'Unione aventi sede a Londra il modo in cui il Regno Unito potrebbe agevolare il trasferimento, con particolare riguardo alla riduzione dei costi del recesso.

Altri temi inerenti alla separazione

In base agli orientamenti: *"L'uscita del Regno Unito dall'Unione avrà inoltre ripercussioni sulle imprese dell'UE che hanno scambi con il Regno Unito e che vi operano e sulle imprese britanniche che hanno scambi con l'Unione e che vi operano. [...] I negoziati dovrebbero cercare di evitare un vuoto giuridico quando i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito e, per quanto possibile, di affrontare le incertezze."* (punto 9); *"L'accordo di recesso dovrebbe inoltre affrontare eventuali questioni derivanti dal recesso in altri settori di cooperazione, tra cui la cooperazione giudiziaria, le attività di contrasto e la sicurezza."* (punto 14). Negli orientamenti si afferma altresì: *"Per tutti i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alla data del recesso che coinvolgono il Regno Unito o persone fisiche o giuridiche nel Regno Unito è opportuno definire modalità che assicurino la certezza del diritto e la parità di trattamento. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe restare competente a decidere in questi procedimenti. Analogamente, è opportuno definire modalità per i procedimenti amministrativi pendenti dinanzi alla Commissione europea e alle agenzie dell'Unione alla data del recesso che coinvolgono il Regno Unito o persone fisiche o giuridiche nel Regno Unito. Inoltre, occorrerebbe prevedere modalità per eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari da avviare dopo l'uscita per fatti avvenuti prima della data di recesso."* (punto 16)

L'Unione ha comunicato al Regno Unito i principi essenziali in dieci documenti nei quali ha esposto la propria posizione negoziale su altri temi inerenti alla separazione, in particolare riguardo a: *questioni Euratom (materie nucleari e attrezzature per il controllo della sicurezza); procedure giudiziarie e amministrative dell'Unione in corso; questioni relative al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione; merci immesse sul mercato ai sensi del diritto dell'Unione prima della data del recesso; cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in corso; cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale in corso; diritti di proprietà intellettuale (indicazioni geografiche comprese); procedure di appalto pubblico in corso e questioni doganali necessarie per un recesso ordinato dall'Unione.*

È stato raggiunto un accordo su una serie di punti, ma restano settori in cui sono necessarie ulteriori discussioni.

Riguardo alle **questioni Euratom (specifiche al settore nucleare)** i negoziatori della Commissione e del Regno Unito hanno concordato i principi per affrontare i principali aspetti della separazione inerenti al recesso del Regno Unito da Euratom, che comprendono:

- un accordo secondo il quale il Regno Unito sarà responsabile dei controlli di sicurezza nucleare internazionale nel Regno Unito e si impegna a predisporre un futuro regime che garantisca una copertura e un'efficacia equivalenti all'attuale regime Euratom;
- principi concordati sulla proprietà delle materie fissili speciali (ad eccezione delle materie detenute nel Regno Unito da soggetti dell'UE a 27);
- principi concordati sulla responsabilità della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Per quanto riguarda le materie fissili speciali detenute nel Regno Unito da imprese dell'UE a 27, il Regno Unito non ha ancora accettato che continuino a valere i diritti di Euratom (ad esempio, il diritto di approvare la vendita o il trasferimento futuri di queste materie). Entrambe le parti riconoscono che la responsabilità ultima del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resta dello Stato in cui sono stati prodotti, in linea con le convenzioni internazionali e la normativa della Comunità europea dell'energia atomica. Sembra prospettarsi un accordo che però deve essere perfezionato per quanto riguarda alla cessione al Regno Unito delle attrezzature attualmente utilizzate da Euratom per effettuare i controlli di sicurezza. Infine, persiste il disaccordo per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni alle esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito dopo il recesso.

Per garantire la continuità nella disponibilità delle merci immesse sul mercato ai sensi del diritto dell'Unione prima del recesso i negoziatori hanno concordato quanto segue:

- le merci immesse sul mercato ai sensi del diritto dell'Unione prima del recesso possono circolare liberamente sui mercati del Regno Unito e dell'Unione;
- non dovrebbe essere necessario modificare o rietichettare i prodotti;
- le merci possono essere messe in servizio ove previsto dal diritto dell'Unione;
- le merci in questione dovrebbero essere soggette a sorveglianza continua.

È ancora necessario lavorare intensamente per trovare un accordo sul concetto fondamentale di "immissione sul mercato". Persiste un disaccordo più radicale per quanto riguarda l'intenzione dell'UE di applicare le norme dell'Unione in materia di importazione a tutti i prodotti di origine animale a partire dalla data del recesso, a prescindere da quando sono stati immessi sul mercato, così come per quanto riguarda la competenza per l'esecuzione delle attività dell'UE di controllo della conformità ai sensi del diritto dell'Unione dopo il recesso. Su quest'ultimo punto il negoziatore della Commissione insiste affinché tutte le attività di controllo della conformità successive al recesso siano eseguite da autorità od organi competenti ai sensi del diritto dell'UE, mentre il negoziatore britannico chiede che il Regno Unito conservi a titolo temporaneo (ma potenzialmente a tempo indeterminato) la competenza per svolgere tali attività.

Sulla **cooperazione in materia civile e commerciale** vi è un generale consenso tra i negoziatori secondo il quale:

- le norme dell'Unione in materia di conflitto di leggi dovrebbero continuare ad applicarsi ai contratti precedenti la data del recesso e alle obbligazioni extracontrattuali nel caso in cui un evento dannoso si sia verificato prima della data del recesso;
- il diritto dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale dovrebbe continuare ad applicarsi ai procedimenti avviati prima della data del recesso;
- per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la pertinente normativa dell'UE dovrebbe continuare ad applicarsi alle decisioni emesse prima del recesso;
- dovrebbe essere finalizzata la pertinente cooperazione giudiziaria in corso.

È necessario proseguire i lavori per decidere se il diritto dell'UE debba continuare a disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni emesse dopo il recesso ma relative a procedimenti che erano in corso alla data del recesso. Infine, non vi è accordo nel determinare

se una clausola di elezione del foro stipulata prima del recesso debba far scattare l'applicazione del diritto dell'UE sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause successive al recesso.

Sulla **cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale**, vi è un ampio accordo su quanto segue:

- tutte le procedure di cooperazione strutturate e formalizzate, in corso alla data del recesso, che hanno superato una certa soglia (da definire) dovrebbero essere portate a termine ai sensi del diritto dell'Unione.

È necessario lavorare ulteriormente sull'elenco degli strumenti interessati e al fine di convenire circa la necessità di individuare un "punto finale" che stabilisca la conclusione delle procedure in questione. Sono inoltre necessarie ulteriori discussioni per precisare l'accordo secondo il quale gli strumenti dell'UE che stabiliscono i diritti procedurali continuerebbero ad applicarsi dopo il recesso, per tutta la durata di tali procedure.

Sulle **procedure giudiziarie dell'Unione in corso**, i negoziatori hanno concordato quanto segue:

- la Corte di giustizia dell'Unione europea resta competente per i procedimenti giudiziari del Regno Unito in cui quest'ultimo è ricorrente o convenuto e per i rinvii pregiudiziali avviati nel Regno Unito, iscritti nel registro della Corte di giustizia dell'Unione europea alla data del recesso;
- tali procedimenti dovrebbero continuare fino alla sentenza definitiva.

Persiste tuttavia il disaccordo tra i negoziatori su vari temi, compresa la questione del mantenimento della competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione a fatti emersi prima del recesso del Regno Unito, all'esecutività delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea dopo il recesso e alla possibilità per il Regno Unito di intervenire dinanzi Corte di giustizia dell'Unione europea in futuro.

Sulle **procedure amministrative dell'Unione in corso** non vi è attualmente una posizione del negoziatore del Regno Unito relativa alla posizione dell'Unione secondo la quale tutti i procedimenti amministrativi pendenti di verifica della conformità dovrebbero giungere a compimento con carattere vincolante e poter eventualmente sfociare in procedimenti giudiziari vincolanti.

Sulle **questioni relative al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione** i negoziatori hanno concordato quanto segue:

- alle attività che hanno avuto luogo prima del recesso e alle nuove attività nel Regno Unito previste nell'accordo di recesso dovrebbero rimanere applicabili disposizioni che rispecchino fedelmente i privilegi e le immunità dell'Unione;
- entrambe le parti dovrebbero continuare a garantire il rispetto degli obblighi relativi al segreto professionale;
- le informazioni classificate e altri documenti ottenuti da entrambe le parti durante l'appartenenza del Regno Unito all'UE dovrebbero mantenere lo stesso livello di protezione precedente il recesso.

Permane disaccordo sul ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda la revoca delle immunità dell'UE. Mentre il Regno Unito sostiene che la questione debba essere esaminata nell'ambito di una discussione più ampia sul ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea, la posizione dell'Unione è che in questo caso il coinvolgimento della Corte di giustizia dell'Unione europea è diverso da qualsiasi altro ruolo della Corte come possibile organo di composizione delle controversie relative all'accordo di recesso.

Per quanto riguarda **la governance generale dell'accordo di recesso**, la Commissione è del parere che siano necessari ulteriori lavori.

Il documento della Commissione sui principi essenziali in materia di *governance* delinea la proposta dell'Unione per un meccanismo di *governance* completo ed efficace. Benché si siano tenute discussioni sulla risoluzione delle controversie e sul monitoraggio del funzionamento dell'accordo di recesso, anche in merito alla possibilità di istituire un comitato misto, permangono divergenze significative. Più nello specifico, il Regno Unito ha manifestato la sua opposizione al conferimento di un ruolo centrale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre la Commissione ha evidenziato la necessità di tutelare l'autonomia dell'Unione e del suo ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di giustizia, come sottolineato negli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017. Sono necessarie ulteriori discussioni sulle modalità istituzionali per gestire e sorvegliare congiuntamente il funzionamento dell'accordo di recesso (ad esempio mediante un comitato misto), sulla questione cruciale relativa a come far effettivamente rispettare l'accordo di recesso da ambo le parti e su come comporre le controversie che potrebbero emergere al riguardo.

5. Conclusioni

Sulla base di quanto precede e della relazione congiunta dei negoziatori, nonché della conferma, comunicata dal primo ministro May al presidente Juncker durante l'incontro dell'8 dicembre 2017, dell'approvazione della relazione congiunta da parte del governo del Regno Unito, la Commissione raccomanda al Consiglio europeo (Articolo 50) di concludere che sono stati compiuti progressi sufficienti nel corso della prima fase dei negoziati sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, consentendo il passaggio alla seconda fase negoziale.

Se il Consiglio europeo riterrà che sono stati compiuti progressi sufficienti nei negoziati, si dovrà passare a redigere un **accordo di recesso** basato sull'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, muovendo dalla relazione congiunta e dall'esito dei negoziati sugli altri temi inerenti alla separazione.

I negoziati dovrebbero chiudersi entro l'autunno 2018, in modo da lasciare al Consiglio il tempo di concludere l'accordo di recesso, previa approvazione del Parlamento europeo, e al Regno Unito il tempo di approvarlo secondo le proprie procedure interne prima del 29 marzo 2019.

Gli orientamenti del 29 aprile 2017 precisano che i negoziati possono cercare di stabilire **modalità transitorie** nell'interesse dell'Unione. Tali modalità transitorie sarebbero basate sull'articolo 50 del trattato sull'Unione europea e, per loro stessa natura, sarebbero limitate nel tempo. Durante questo eventuale periodo transitorio, nel Regno Unito si continuerebbe ad applicare tutto l'*acquis*, ossia l'intero corpus del diritto dell'UE. Siffatte modalità transitorie richiederebbero l'applicazione degli strumenti e strutture di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione vigenti nell'Unione. Se il Consiglio europeo (Articolo 50) riconoscerà che sono stati compiuti progressi sufficienti, la Commissione è

pronta ad avviare immediatamente i lavori su tali modalità transitorie, che potrebbero anche predisporre passerelle verso le future relazioni.

Se il Consiglio europeo (Articolo 50) deciderà in tal senso, la Commissione è altresì pronta ad avviare colloqui esplorativi sulle **future relazioni** tra l'Unione europea e il Regno Unito.